

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3495 del 22/07/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 - DITTA F.P. PLAST SRL - IMPIANTO UBICATO IN VIA IMRE NAGY N. 9-11 IN COMUNE DI SCANDIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3583 del 18/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 5333/2019

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013 n.59 - Ditta "F.P. PLAST S.R.L." relativamente all'impianto ubicato in via Imre Nagy n. 9-11, nel Comune di Scandiano.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**F.P. PLAST S.R.L.**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Scandiano – Via Imre Nagy n. 9/11** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di articoli per ortoflorovivaismo e recupero rifiuti non pericolosi**, acquisita agli atti con prot.n.**PG/2019/7822** del **17/01/2019**;

Richiamato che la Ditta è iscritta al registro provinciale recuperatori rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 con n. 127 dal 1998;

Viste le integrazioni volontarie trasmesse dalla ditta, acquisite agli atti con prot. n. PG/2019/60290 del 15/04/2019 in merito all'operazione di recupero R3;

Preso atto che nella documentazione allegata all'istanza di AUA, e nelle integrazioni, in sintesi, si riferisce che la ditta intende proseguire senza modifiche gestionali o impiantistiche rispetto alla precedente comunicazione, l'operazione di recupero R3 "*Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*" di rifiuti speciali non pericolosi per le seguenti tipologie:

- 6.1 "*rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici*" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 6.2 "*sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche*" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06;
- rinnovo dell'iscrizione al registro provinciale recuperatori per l'effettuazione di operazioni di recupero

rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06;

- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- parere favorevole di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia di Reggio Emilia, con nota prot. n. PG/2019/37093 del 07/03/2019;
- il parere favorevole di compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Scandiano, con nota prot. n. PG/2019/29686 del 22/02/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011;

Considerato che con la domanda, la Ditta indica la prosecuzione senza modifiche dell'attività e non interessa valori soglia dei quantitativi di rifiuti, tali da essere sottoposti ad assoggettamento a procedura di VIA, nè condizioni tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 4/18;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"F.P. PLAST S.R.L."** ubicato in Comune di **Scandiano – Via Imre Nagy n.9/11**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/06
Rifiuti	Rinnovo dell'iscrizione al registro provinciale recuperatori per il recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.n.56714/179/2013 del 04/11/2013;

3) le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici dell'impianto sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Recupero rifiuti in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 di cui al D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione, ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs.152/2006.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06

La Ditta **"F.P. PLAST S.R.L."** è autorizzata a svolgere l'attività di **produzione di articoli per ortoflorovivaismo e il recupero di rifiuti non pericolosi** nell'impianto ubicato in Comune di **Scandiano – Via Imre Nagy n.9/11** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	TERMOFORMATURA 1	12000	7	8	COV (come C-Tot)	< 20	
E2	TERMOFORMATURA 2	4000	7	4	COV (come C-Tot)	< 20	
E3	TERMOFORMATURA 3	8000	7	8	COV (come C-Tot)	< 20	

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I gas e vapori che si generano nella fase di termoformatura devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

3) Non è ammesso l'utilizzo di materiali plastici clorurati nel ciclo produttivo;

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1– 2 – 3.

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita al PG/2019/7822 del 17/01/2019.

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.



- 6.1 "rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 6.2 "sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998.
- la potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R3) è di:
  - 8,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 6.1.3 dell'allegato 1;
  - 8,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 6.2.3 dell'allegato 1;

L'operazione R3 continuerà ad essere inclusiva di stoccaggio funzionale (R13) ad esclusivo servizio dell'operazione R3 stessa.

La ditta dichiara inoltre che l'attività sarà effettuata senza utilizzare acqua e l'eventuale pulizia del materiale verrà svolta solamente a secco, di conseguenza non si avrà produzione di scarichi industriali. produttivo non produce scarichi di acque reflue, in quanto la lavorazione avviene senza utilizzo di acqua, pertanto l'unico scarico presente è quello delle acque reflue domestiche proveniente dai servizi igienici, che recapita in pubblica fognatura.

La planimetria di riferimento è la "Planimetria dell'insediamento con indicazione delle aree stoccaggio rifiuti e codici EER" datata gennaio 2019 ed acquisita agli atti con prot. n. PG/2019/7822 del 17/01/2019.

## **Prescrizioni**

- L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
- L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria, datata gennaio 2019, ed alla documentazione tecnica presentata.
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER e quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero tipologie differenti o ulteriori, ovvero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nella stessa tabella allegata, è necessario che sia inoltrata preventivamente una domanda di modifica di AUA.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., la ditta potrà ammettere nel centro di recupero i rifiuti previsti dalle "Provenienze" ivi indicate per ogni tipologia;
- Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.

- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:

- o urbanistica ed edilizia;
- o inquinamento atmosferico;
- o prevenzione incendi;
- o scarico di acque reflue;
- o inquinamento acustico;
- o sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art. 26-bis della L. 132/2018 in merito alla predisposizione dei piani di emergenza.

Si ricorda che il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esercizio di altre tipologie di attività, ad esempio commerciali, che esulano dalla normativa di settore ambientale, in particolare dall'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e da quanto disposto dal D.P.R. n. 59/2013.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Tabella 1

6.1	<b>rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici</b>				<b>Operazione R3</b>			
6.1.3	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate				R3			
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>								
6.1.4	materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 602 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate							
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R3)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R3)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
150102	imballaggi in plastica							
191204	plastica e gomma							

200139	<i>plastica</i>																
<b>Subtotale</b>		<b>20</b>	<b>5</b>	<b>3200</b>	<b>800</b>	<b>3200</b>	<b>800</b>	<b>3200</b>	<b>800</b>								
<b>TOTALE</b>		<b>20</b>	<b>5</b>	<b>3200</b>	<b>800</b>	<b>3200</b>	<b>800</b>	<b>3200</b>	<b>800</b>								
<b>6.2</b>	<b><i>sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche</i></b>									<b>Operazione R3</b>							
6.2.3	messa in riserva [R 13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate									R3							
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>																	
6.2.4	materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 602 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate																
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R3)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R3)		Recupero annuale											
		mc	t	mc	t	mc	t										
070213	<i>rifiuti plastici</i>																
120105	<i>limatura e trucioli di materiali plastici</i>																
160306	<i>rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05</i>																
<b>Subtotale</b>		<b>20</b>	<b>5</b>	<b>3200</b>	<b>800</b>	<b>3200</b>	<b>800</b>	<b>3200</b>	<b>800</b>								
<b>TOTALE</b>		<b>20</b>	<b>5</b>	<b>3200</b>	<b>800</b>	<b>3200</b>	<b>800</b>	<b>3200</b>	<b>800</b>								

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale si evince che l'attività svolta dalla ditta è conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**